



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

ALLEGATO A

*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PARTE SPECIFICA

SOTTOMISURA 8.4

**Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici**

Aiuto in esenzione SA.46625

1. Premessa

La sottomisura 8.4 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione CE C(2015) 8403 del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 16/01/2016. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020” emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili sul sito: www.psr Sicilia.it.

La sottomisura prevede la concessione di aiuti destinati al rimboschimento delle aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità.

La sottomisura 8.4 è attuata in conformità al Capo I, nonché all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell’aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regime non prevede aiuti:

- a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
- la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
- la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d’importazione;
- che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Riferimenti normativi:

- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

- europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 18 del 16/01/2016;
 - Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (regolamento (UE) n. 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014;
- Legge Regionale n. 16/1966, n. 14/2006 e ss.mm.ii;
- Piano forestale regionale vigente;
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti;
- Piano antincendio boschivo vigente;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli;
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Piano di distretto idrografico vigente;
- Prezzario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali (allegato al D.A. n.14/GAB del 25.02.2015).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della misura per l'intero periodo di programmazione è pari ad euro 16.000.000,00 di cui FEASR euro 9.680.000,00 salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al piano finanziario del PSR Sicilia 2014–2020.

3. Obiettivi della sottomisura

Obiettivo della sottomisura è la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, disastri naturali o fitopatie attraverso interventi di rinnovazione artificiale e gestione selvi-colturale ed il ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco.

La sottomisura, coerentemente alle indicazioni del Valutatore, contribuisce alla realizzazione della Priorità 4 ed, in particolare, alla focus area 4a *"salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"* le avversità infatti interrompono il tessuto forestale e incrementano la frammentazione degli ecosistemi e ne compromettono la biodiversità.

4. Beneficiari

- Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie forestale interessata dall'impegno;
- Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie forestale interessata dall'impegno;
- Loro Associazioni.

E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014 ad eccezione dei casi in cui l'impresa sia diventata in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Gli aiuti saranno attuati in conformità all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Pertanto:

- Per gli investimenti per interventi volti a risolvere situazioni d'emergenza derivate da calamità naturali il sostegno è subordinato al riconoscimento formale che si sia verificata una calamità naturale che abbia distrutto **almeno il 20% del potenziale forestale**.

Tale soglia, in conformità di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sarà giustificata:

- nel caso di danni da fitopatie da un parere scientifico fornito dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- nel caso di danni da incendio attraverso i Catasti incendi comunali o il I SIF o dalle notifiche d'intervento dei distaccamenti forestali; l'incendio ai sensi della L.R. 14/2006 deve essersi verificato in un periodo antecedente almeno cinque anni rispetto la data di presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso di danni da frane e smottamenti la delimitazione dell'area sarà fatta col GPS, sarà attestata da un tecnico abilitato e verificata e riconosciuta dall'Amministrazione Regionale in sede di controllo preventivo.

- Gli interventi devono essere coerenti con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo.

- Gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati.

- Il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivai autorizzati ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n. 711 del 19/10/2011, pubblicato nella GURS n. 48 del 18/11/2011, ed essere provvisto di certificato di provenienza.

- Gli interventi che interessano aziende le cui superfici boscate risultino superiori a 30 ettari, dovranno presentare un Piano di gestione forestale o uno strumento equivalente.

- Per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa vigente sui LL.PP. in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04).

- Il sostegno è ammissibile solo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di investimenti specifici che altrimenti, senza il sostegno, non sarebbero stati realizzati.

- Devono essere rispettate le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

- E' necessaria l'assenza del doppio finanziamento (altri fondi).

- Gli interventi di ripristino dei boschi percorsi da incendio sono permessi ai sensi della legge regionale 14/2006 solo nelle aree percorse dal fuoco in un periodo antecedente almeno cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda.

Non sono ammessi:

- il pagamento di aiuti a favore di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto

illegale e incompatibile con il mercato comune (“impegno Deggendorf”); i beneficiari, pertanto, dovranno allegare alla domanda di sostegno un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. concernente il fatto:

- di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - di essere destinatari di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto corrente bloccato;
- interventi su terreni interessati dagli aiuti del regolamento (CEE) n. 2080/1992 (per i quali ancora si percepiscono i premi), dalla Sottomisura H del PSR 2000-2006, dalle misure 221 e 223 del PSR 2007-2013 per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni;
 - interventi su superfici sulle quali, nel quinquennio precedente, sono stati finanziati interventi analoghi.

6. Investimenti ammissibili

Si sosterranno interventi di ripristino volti alla ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e/o altre calamità naturali attraverso:

- interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato;
- ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da incendi e/o calamità naturali nonché da frane e smottamenti.

7. Spese ammissibili

L’ammissibilità delle spese è regolata dalle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*, § 6 Criteri per l’ammissibilità delle spese.

Le spese ammissibili, nel rispetto dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono:

1. spese connesse alla realizzazione degli interventi;
2. spese per la redazione del Piano di Gestione Forestale (se obbligatorio);
3. spese generali, compresi i costi di progettazione e direzione lavori.

L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.) purchè sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Pertanto i beneficiari, dopo avere presentato la domanda, possono avviare l’esecuzione dei lavori, prima dell’istruttoria e dell’emissione del provvedimento di concessione, a loro rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione, previa comunicazione scritta all’Ufficio Sviluppo Territoriale del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale competente per territorio.

I lavori possono essere eseguiti sia con affidamento a terzi che in amministrazione diretta. In quest’ultimo caso ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*. Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici vigente.

Non è possibile realizzare parte dell'investimento tramite i contributi in natura poiché non è prevista alcuna percentuale di finanziamento a carico del beneficiario.

7.1. Spese connesse alla realizzazione degli interventi

Le spese ammissibili, nel rispetto dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono i costi dei materiali, delle attrezzature, della manodopera e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato e al ripristino di strutture ed infrastrutture di protezione a servizio del bosco attraverso:

- eliminazione ed esbosco di eventuali residui morti della vegetazione precedente;
- interventi di rigenerazione sulle ceppaie danneggiate;
- acquisto del materiale di propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
- perimetrazione delle aree, anche mediante opportune recinzioni, al fine di garantire l'interdizione dal pascolo;
- ripristino infrastrutture danneggiate (stradelle di servizio, punti d'acqua, recinzioni, viali parafuoco, opere di sistemazione idraulico forestali cc.).

7.2 Spese per la redazione dei Piani di Gestione Forestale (se obbligatorio)

Nelle more dell'approvazione di uno specifico prezzario regionale, per le spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è:

- in ragione max dell' 1,0% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente fino a 100 ettari;
- in ragione max dell' 1,50% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente tra 100 e 200 ettari;
- in ragione max del 2,0% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente oltre 200 ettari.

7.3 Spese generali

Le spese generali o investimenti immateriali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, così distinte:

1) onorari di professionisti e/o consulenti per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e ss.mm.ii. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n. 11 del 13/03/2015, così specificati:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e ss.mm.ii..

Le spese relative alle lettere a), b), e c) non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1) dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2) altre spese generali:

- parcelle notarili e per consulenze legali inerenti alla compravendita di immobili connessi e funzionali all'investimento oggetto di finanziamento;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fidejussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze fidejussorie e delle spese relative alla tenuta del conto corrente.

Le predette spese sono ammissibili solo se collegate agli investimenti materiali e se connesse e funzionali alle realizzazioni previste dall'iniziativa progettuale.

7.4 Altre spese ammissibili

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

8. Investimenti e spese non ammissibili

Il sostegno non è concesso ai beneficiari che nei cinque anni antecedenti la domanda di aiuto hanno avuto finanziato interventi analoghi.

Non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto ad incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi.

E' esclusa la manutenzione periodica, i costi di gestione e gli investimenti in natura.

Non sono ammissibili le categorie di investimenti e spese elencate nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020” par. 6.9 Spese non ammissibili - vincoli e limitazioni.

9. Localizzazione

Gli interventi sono ammissibili in tutto il territorio regionale.

10. Criteri di selezione e priorità

La selezione delle domande per la sottomisura avverrà secondo i seguenti criteri:

criteri di selezione				
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato (riportare per esteso la stessa dicitura presente nel PSR)	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione e comprovante il possesso del requisito	
Valore naturalistico dell'area a) e b) non si sommano Max 50	a) Azienda ricadente in Aree natura 2000	20	Consultazione sistema territoriale SIAN Cartografia SIF	
	b) Azienda ricadente in Parco naturale o riserva	10		
	c) Boschi non cartografati come <i>rimboschimenti</i> dal Piano Forestale	30		
Rispetto delle previsioni e indicazioni della pianificazione di settore	Interventi attivi e azioni di incentivazione previsti nei piani di gestione dei SIC e ZPS	20	Piani di gestione SIC e ZPS	
Maggiore ampiezza della superficie interessata da danni provocati da incendio o da altre calamità o fenomeni di dissesto	Estensione dell'area interessata dai danni in termini di superficie accorpata ed interessata dall'intervento (1 punto ogni Ha eccedente i 5 ettari)	30	Controllo ortofoto su SIAN	
Eventuali priorità	A parità di punteggio verrà data preferenza agli interventi posti a quota superiore			
Punteggio minimo di ammissibilità 35 punti.				

I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

L'autoattribuzione del punteggio avverrà nel momento di compilazione telematica della domanda di sostegno.

11. Intensità dell'aiuto e massimali di spesa

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale.

Il sostegno è concesso fino al 100% delle spese ammissibili comprendendo eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili.

Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'investimento potranno chiedere al competente organismo pagatore un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico dell'investimento.

Per ciascuna domanda di aiuto presentata da privati non si potrà superare l'importo di 250.000,00 euro di aiuto pubblico elevabile a 500.000,00 di euro per le domande presentate da privati associati o da Comuni.

Tale soglia non riguarda gli interventi il cui beneficiario è l'Amministrazione Regionale.

In conformità dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 702/2014 gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

1. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
2. con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
3. con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

12. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per poter accedere ai benefici il richiedente deve sottoscrivere il rispetto dei seguenti impegni:

- realizzare quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio ed, in particolare, a fornire ogni documento richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario ed eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- rispettare quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- rispettare l'impegno alla manutenzione nei 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento.

13. Modalità di attivazione e accesso alla sottomisura

La sottomisura può essere attivata anche tramite procedura valutativa a "bando aperto" in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020".

Nel "bando aperto" viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di "stop and go" che prevede,

nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sotto fasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sotto fasi "istruttorie" che prevedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo.

Per quanto attiene agli interventi realizzati direttamente dall'Amministrazione Regionale, questi verranno individuati con un bando riservato all'Amministrazione Regionale.

14. Domanda di sostegno

La presentazione della domanda di sostegno, in forma telematica, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, pena l'inammissibilità della stessa.

All'atto di presentazione della domanda, il richiedente deve fornire apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite il quale la Regione provvederà ad inviare le comunicazioni riguardanti il procedimento.

La suddetta istanza dovrà essere presentata con le modalità indicate nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

La domanda di sostegno cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata in duplice copia entro 15 giorni dal rilascio, presso gli Uffici Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST) competenti per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda deve essere presentata presso l'UST ove ricade più del 50% della superficie aziendale.

Nel caso dell'Amministrazione regionale la documentazione cartacea deve essere presentata presso la sede del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 8.4 - bando di selezione, inoltre vanno indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Al fine di verificare la data di presentazione della domanda cartacea farà fede il timbro del Protocollo in entrata, se la domanda è presentata brevi manu, oppure il timbro postale di spedizione se inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento tramite Poste Italiane od operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio.

Tutta la documentazione prodotta a corredo dell'istanza deve essere in corso di validità ed i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa.

In qualsiasi fase del ricevimento, sui documenti trasmessi dalle ditte che hanno presentato domanda di aiuto e/o di pagamento dovrà essere apposto il numero di protocollo e la data di ricevimento su ogni singolo allegato.

14.1 Documentazione richiesta

Il progetto e la relativa documentazione tecnica dovranno essere redatti, datati, timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto

richiedente.

Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione, in triplice copia (di cui una come copia conforme con l'attestazione datata e firmata dal progettista: Copia conforme a quella allegata al Nulla Osta e/o Autorizzazione N.... del rilasciata da il ...), necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. La stesa documentazione deve essere presentata su supporto digitale (che conterrà anche la scansione dei frontespizi degli allegati progettuali timbrati dagli enti che hanno rilasciato autorizzazioni o nulla osta).

Requisiti del Progetto:

1. E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata cantierabilità.
2. Il progetto deve essere firmato da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ed adeguata abilitazione, ai sensi delle norme vigenti, e deve essere sottoscritto dal richiedente. Il progetto, e tutta la documentazione tecnica, devono essere datati e convalidati da timbro e firma del professionista incaricato; non saranno ritenuti finanziabili progetti con elaborati privi di data.
3. L'intervento deve essere compatibile con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo.
4. Gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e nelle aree naturali protette, devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati.
5. L'intervento deve essere rispondente agli obiettivi della sottomisura.
6. Per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici, in attuazione delle Direttive in materia vigenti. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04).
7. Il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivai autorizzati ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n. 711 del 19/10/2011, pubblicato nella GURS n. 48 del 18/11/2011, ed essere provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento prevista nel Piano forestale vigente.
8. Gli interventi che interessano aziende con superficie boscata superiore a 30 ettari sono condizionati alla presentazione di un Piano di gestione forestale, o strumento equivalente, che manifesti la conformità alla gestione forestale sostenibile.
9. Il sostegno è ammissibile solo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di investimenti specifici che altrimenti, senza il sostegno, non sarebbero stati realizzati.

Inoltre, dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

1. elenco numerato degli allegati;
2. titolo di possesso dei terreni su cui ricade l'intervento. Nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda) la data di scadenza dei relativi contratti, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice

- Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato in forma verbale. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsti dal contratto stesso, deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di imboscamento e si assume anche in proprio gli impegni derivanti. Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione;
3. relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):
 - a. localizzazione topografica e catastale dell'area nonché titolo di possesso dell'area;
 - b. gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - c. i principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico e vegetazionale;
 - d. i vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;
 - e. nel caso di interventi realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, la compatibilità con gli obiettivi di gestione dei siti interessati;
 - f. la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore e dell' eventuale piano di gestione;
 - g. la descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed economica;
 - h. per gli interventi di ricostituzione boschiva la descrizione analitica delle specie forestali da utilizzare, il sesto di impianto, il numero di piante per ettaro e lo schema di impianto;
 - i. per l'acquisto di piccole attrezzature funzionali all'esecuzione dell'intervento descrizione analitica degli stessi;
 4. corografia scala 1:25.000, con l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento proposto;
 5. carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento;
 6. planimetria catastale stato futuro, con l'indicazione degli interventi previsti. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici di intervento;
 7. carta dei vincoli in scala 1:25.000/10.000;
 8. cartografia estratta sul SIF della Carta Forestale Regionale dalla quale si evinca la categoria forestale;
 9. estratto del Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 dal quale si evincano gli interventi attivi e le azioni di incentivazione previsti per l'area oggetto d'intervento;
 10. elaborati grafici riportanti i particolari costruttivi (disegni, profili, sezioni ecc);
 11. elenco prezzi (per gli enti pubblici);
 12. computo metrico estimativo, differenziato per singole linee di intervento, riferito al "Prezzario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze. Lo stesso deve essere ripartito in categorie comprendenti le varie voci omogenee funzionali alla definizione di "Interventi che non costituiscono varianti" (vedi "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020" par. 5.7); non rappresenteranno varianti, per i privati, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, nei casi previsti dalla normativa, solo se la somma in termini assoluti delle variazioni delle categorie non supera il 10% e l'importo dei lavori progettuali non viene modificato. (vedi circolare lavori pubblici del 01/02/2016 pubblicata nella GURS n. 8 parte I del 19 febbraio 2016). In sede di istruttoria saranno approvate le categorie di opere. Per gli Enti pubblici deve essere rispettata la normativa vigente.

13. cronoprogramma dei lavori (lo stesso deve tenere conto che il beneficiario ha a disposizione un periodo massimo di mesi 24 per la realizzazione dell'intervento, periodo che intercorre a partire dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento);
14. documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori;
15. autocertificazione, se pertinente, di iscrizione alla Camera di Commercio corredata dal numero identificativo;
16. autocertificazione relativa all'assenza di altri aiuti percepiti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative;
17. i beneficiari privati nel caso di acquisizione di beni materiali non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, dovranno presentare almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza che li ha portati a scegliere quello che, per parametri tecnico – economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo il beneficiario presenterà una sintetica relazione sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi riporteranno: prezzo di listino, prezzo scontato, modalità di pagamento, tempi di consegna e validità del preventivo. Per l'acquisto di beni e forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000 Euro (IVA esclusa) resta l'obbligo di presentare i tre preventivi ma, in alternativa alla relazione tecnica può essere presentato il preventivo prescelto debitamente motivato;
18. dichiarazione "impegno Deggendorf" (v. paragrafo 5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità).
19. autorizzazione all'investimento dell'Autorità ambientale dietro presentazione di valutazione d'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE se pertinente;
20. per i progetti in aziende con superfici boscate superiori a 30 ettari è necessaria la presentazione del piano di gestione forestale o strumento equivalente approvato;
21. autocertificazione che attesti che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ovvero che sia in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'evento in questione;
22. autocertificazione relativa all'assenza di altri aiuti percepiti per interventi analoghi.

14.2 Documentazione aggiuntiva per le Società/Associazioni/Cooperative

1. Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
2. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA comprensiva delle cariche/qualifiche;
3. elenco soci a firma del rappresentante legale;
4. delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo;
5. dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti:
 - a. che per le opere di cui si chiedono gli aiuti non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b. che si assume l'impegno nei cinque anni successivi alla fine lavori non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e a non alienarli;
6. delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto;
7. certificato del tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale

- risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
8. certificato di revisione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 220/2002.

14.3 Documentazione specifica per gli Enti pubblici

1. atto di nomina del RUP;
2. atto di incarico per la progettazione, con indicate le procedure eseguite per l'appalto del servizio;
3. atto di validazione e approvazione tecnica ai sensi della normativa vigente;
4. dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche;
5. dichiarazione attestante che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario;
6. delibera dell'organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
7. atto di impegno alla manutenzione;
8. piano di Sicurezza e coordinamento;
9. schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

L'elenco completo dei documenti presentati di cui ai punti 14.1, 14.2, 14.3 nell'ordine sopra indicato, sarà riportato nella domanda di sostegno.

15. Procedimento Amministrativo

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST), competente per territorio, provvederà alla nomina del responsabile del procedimento, il quale provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione secondo le procedure descritte nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

Ciascun UST completerà le procedure di propria competenza entro 45 giorni dalla data ultima per la presentazione della domanda cartacea, con l'emanazione dei seguenti elenchi provvisori, approvati dal responsabile dell'ufficio:

1. elenco istanze ammissibili;
2. elenco delle istanze non ricevibili o non ammissibili con le motivazioni dell'esclusione.

Gli elenchi (sia in formato file che cartaceo), unitamente ad una copia dell'istanza con la documentazione tecnica ed amministrativa ed ai verbali istruttori, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio "Gestione fondi Comunitari" responsabile della attuazione della sottomisura, che provvederà alla definizione della graduatoria regionale in conformità a quanto previsto dalle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del Responsabile di Misura, saranno pubblicati con valore legale sul sito <http://www.psr Sicilia.it>.

La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di

pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere al Dipartimento regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, cui compete la gestione della sottomisura con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie e dopo averle esaminate, procederà alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Successivamente, il Responsabile della sottomisura provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva formulata su base Regionale, che sarà pubblicata nella GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione della graduatoria regionale nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

Il Responsabile della Misura predisporrà il decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili con relativo elenco, che sarà pubblicato nella GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

15.1 Istruttoria tecnica di accertamento preventivo

L'istruttoria tecnica sulle domande di sostegno, collocate utilmente in graduatoria, verrà svolta dai Funzionari nominati dal Dirigente Responsabile del Servizio competente dell'attuazione della sottomisura, i quali dovranno procedere, previo sopralluogo preventivo, alla verifica della validità e completezza della documentazione presentata, della conformità tecnica-economica dei dati riportati negli elaborati progettuali, e della congruità dei costi applicati alle diverse categorie di opere da realizzare. I risultati dell'istruttoria verranno riportati su apposito verbale.

Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, si dovesse presentare l'esigenza di richiedere eventuali chiarimenti su atti e/o documenti presentati, ritenuti necessari per la definizione del procedimento istruttorio, sarà inviata al soggetto richiedente, comunicazione mediante PEC. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora entro tale termine non sarà dato riscontro, i Responsabili del procedimento attiveranno la procedura connessa alla eventuale archiviazione della domanda di sostegno.

15.2 Provvedimenti di concessione e modalità di erogazione dell'aiuto

Le domande incluse nella graduatoria approvata, dopo che l'istruttoria tecnica amministrativa ha avuto esito positivo, saranno ammesse alla concessione del regime di aiuto, tramite l'emissione dell'atto giuridicamente vincolante, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie programmate disponibili per sottofase.

Per contributi superiori ai 150.000 €, la concessione e l'erogazione dell'aiuto restano subordinate all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (escluso beneficiari di diritto pubblico).

16. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati di cui al paragrafo 5.3 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020" decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Per gli Enti pubblici è da intendersi al netto dei ritardi che si possono verificare durante la procedura di gara e le successive fasi di esecutività del contratto (seduta di gara deserta, ritardi nei

tempi di verifica art. 38 D. Lgs. 163/2006, ricorso amministrativo, rinuncia della Ditta aggiudicataria ecc.).

17. Domande di pagamento

17.1. Anticipazioni e SAL

Potrà essere erogata, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, una somma non superiore al 50%, salvo modifiche, dell'importo complessivo di spesa ammessa a regime di aiuto, previa presentazione per i privati della polizza fidejussoria di importo pari al 100% della somma richiesta, rilasciata dal portale SIAN. Analogamente gli enti pubblici presenteranno dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo richiesto, rilasciata dal portale SIAN.

La domanda di pagamento dell'anticipazione, presentata nei modi previsti al cap. 3.2 delle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”* dovrà essere fatta pervenire, in formato cartaceo, all'UST competente per territorio, corredata dalla documentazione richiesta, pena la irricevibilità della stessa. Nel caso in cui il finanziamento preveda la realizzazione dei lavori tramite ricorso ad un appalto, l'anticipo può essere erogato solo dopo l'esecuzione della gara e l'ammontare della percentuale sarà commisurato al costo dei lavori post appalto.

Analogamente, possono essere richiesti e liquidati uno o più stati di avanzamento lavori (SAL), secondo le modalità previste dal paragrafo 3.3 delle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”* fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

Per le ditte, le richieste di pagamento dei SAL dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute e relativi movimenti sul conto;
- computo metrico di quanto realizzato e del quale si chiede la liquidazione.

Entro gg 60 dalla ricezione della domanda di pagamento, l'UST, eseguita l'istruttoria di propria competenza, inoltrerà al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio “Gestione fondi comunitari”, copia della stessa con la documentazione allegata ed il verbale istruttorio per i successivi atti di competenza.

Solo per gli Enti pubblici è possibile richiedere l'erogazione di acconti il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può ammontare complessivamente sino al 100% del contributo concesso, al netto degli eventuali ribassi d'asta.

17.2 Domanda di pagamento saldo finale

Nei termini prescritti dal decreto di finanziamento, salvo proroghe autorizzate, la ditta dovrà presentare, sul portale SIAN in forma telematica e all'UST competente in forma cartacea, la domanda di pagamento del saldo finale. secondo le modalità previste dal paragrafo 3.4 delle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

1. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
2. certificato di Regolare Esecuzione;
3. computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
4. documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o altri documenti contabili provvisti delle relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici o assegni ecc.);

5. estratto del c/c dedicato all'investimento;
6. certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico eventualmente impiegato rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (D.L. 386/03 e D.D.G. n. 711 del 19/10/2011);
7. DURC (nel caso il beneficiario sia un imprenditore agricolo con dipendenti).

Gli Enti pubblici, inoltre, sono tenuti a presentare l'atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo, nonché l'atto di impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.

Le fatture e/o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro la data del rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro 15 gg dalla ricezione della domanda, l'UST dovrà provvedere alla predisposizione degli atti per la nomina del funzionario incaricato dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere, inoltrandone p.c. copia della stessa al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio “ Gestione fondi comunitari”.

Il pagamento del saldo finale è subordinato al positivo accertamento della corretta esecuzione dei lavori che avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dal paragrafo 3.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”.

18. Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 8 febbraio 2016 “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (G.U.R.I. n. 67 del 21.03.2016).

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 8.4 del PSR Sicilia 2014-2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

19. Regime di aiuto di Stato

Gli interventi della sottomisura 8.4 sono soggetti alla normativa unionale in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Capo I nonché all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Relativamente alle condizioni del Capo I del regolamento (UE) n. 702/2014:

- La dotazione annuale media del regime non supera i 150 milioni di euro.
- Il regime non prevede aiuti:
 - a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
 - che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione dei casi in cui l'impresa sia diventata in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione.
- Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.
- Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera i) del regolamento (UE) n. 702/2014, si presume che gli aiuti di cui al presente regime abbiano già un effetto di incentivazione.
- Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
 - c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.
- Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

Tale pubblicazione può non avvenire se gli aiuti sono già pubblicati in conformità agli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

20. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”* emanate dall’Autorità di Gestione, nonché alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti. L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire successivamente ulteriori disposizioni ed istruzioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Francesca Orlando

IL DIRIGENTE GENERALE
RESPONSABILE DI MISURA
Fto Dott. Dario Cartabellotta